

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC)

del 26 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sulla protezione degli animali;

visto l'articolo 44 della legge del 15 dicembre 2000² sugli agenti terapeutici;

visto l'articolo 36 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992³ sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1^{bis} della legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura;

visto l'articolo 57 capoverso 3 lettera c della legge del 1° luglio 1966⁵ sulle epizoozie,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

- a. ordinanza del 23 novembre 2005⁶ concernente la produzione primaria;
- b. ordinanza del 20 ottobre 2010⁷ sul controllo del latte;
- c. ordinanza del 18 agosto 2004⁸ sui medicinali veterinari;
- d. ordinanza del 27 giugno 1995⁹ sulle epizoozie;
- e. ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹⁰;
- f. ordinanza del 23 aprile 2008¹¹ sulla protezione degli animali;
- g. ordinanza del 28 ottobre 1998¹² sulla protezione delle acque;
- h. ordinanza del 7 dicembre 1998¹³ sui pagamenti diretti;

RS 910.15

- 1 RS 455
- 2 RS 812.21
- 3 RS 817.0
- 4 RS 910.1
- 5 RS 916.40
- 6 RS 916.020
- 7 RS 916.351.0
- 8 RS 812.212.27
- 9 RS 916.401
- 10 RS 916.404
- 11 RS 455.1
- 12 RS 814.201
- 13 RS 910.13

- i. ordinanza del 14 novembre 2007¹⁴ sui contributi d'estivazione;
 - j. ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁵ sui contributi nella campicoltura;
 - k. ordinanza del 14 novembre 2007¹⁶ sull'allevamento di animali.
- 2 La presente ordinanza si applica ai controlli seguenti:
- a. controlli delle aziende registrate secondo l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria;
 - b. controlli dell'allevamento, della coltivazione, della produzione e del raccolto di prodotti primari;
 - c. controlli della detenzione, dell'allevamento e della mungitura di animali da reddito agricoli prima della macellazione.

Art. 2 Controllo di base

¹ Il controllo di base consente di stabilire se i requisiti di legge in uno o più settori sono rispettati in tutta l'azienda.

² Il controllo di base può essere svolto con diversi metodi di controllo; sono fatte salve altre disposizioni delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 1.

Art. 3 Frequenza e coordinamento dei controlli di base

¹ Ogni azienda è sottoposta a un controllo di base almeno una volta negli intervalli di cui all'allegato 1, di regola in ogni unità di produzione e per ogni settore di produzione.

² I Cantoni coordinano i controlli di base in modo che, di regola, le aziende agricole siano sottoposte non più di una volta l'anno a un controllo di base. Questo coordinamento non si applica ai controlli che non richiedono la presenza del gestore o di un suo rappresentante.

Art. 4 Altri controlli

¹ Controlli supplementari sono svolti in funzione dei rischi delle singole aziende. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri:

- a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti;
- b. sospetto fondato di mancato rispetto delle prescrizioni;
- c. cambiamenti sostanziali nell'azienda;
- d. eventi straordinari quali malattie o epizootie.

² I Cantoni effettuano inoltre controlli casuali.

¹⁴ RS 910.133

¹⁵ RS 910.17

¹⁶ RS 916.310

Art. 5 Normativa applicabile a piccole aziende
e alle aziende di piscicoltura e di apicoltura

Le disposizioni degli articoli 3 e 4 non si applicano alle aziende agricole con meno di 0,25 unità standard di manodopera e con meno di tre unità di bestiame grosso, né alle aziende di piscicoltura e di apicoltura. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.

Art. 6 Qualità e riconoscimento dei controlli

¹ Se un organo d'esecuzione affida a un altro organismo di diritto pubblico o privato lo svolgimento di controlli, gli conferisce per scritto un mandato di prestazioni e ne vigila lo svolgimento.

² Gli organismi di diritto privato che svolgono controlli in virtù del capoverso 1 devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020¹⁷ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁸ sull'accreditamento e sulla designazione.

³ Gli organi d'esecuzione e gli organismi cui è stato affidato lo svolgimento dei controlli notificano agli organi d'esecuzione competenti le violazioni alle ordinanze di cui all'articolo 1 che esulano dal loro settore di competenza.

Art. 7 Sistema d'informazione elettronico

¹ La Confederazione gestisce in collaborazione con i Cantoni un sistema d'informazione elettronico standardizzato riguardante i controlli.

² Il sistema contiene in particolare i dati seguenti:

- a. dati concernenti l'azienda e il gestore sottoposti al controllo;
- b. genere del controllo e risultati;
- c. misure amministrative decise;
- d. dati concernenti la riduzione o il rifiuto di contributi.

³ La Confederazione fissa in collaborazione con i Cantoni le esigenze relative al contenuto, alla gestione e alla qualità del sistema. Disciplina i diritti d'accesso e le condizioni d'utilizzazione e gestisce il sistema.

Art. 8 Compiti dei Cantoni

¹ Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli.

² L'organo di coordinamento adempie i propri compiti d'intesa con gli organi d'esecuzione e sulla base dell'articolo 3. Tiene un elenco degli organi d'esecuzione e dei loro settori di competenza.

¹⁷ Il testo di questa norma è ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

¹⁸ RS 946.512

³ I Cantoni provvedono affinché i dati di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere c e d siano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione elettronico.

Art. 9 Compiti della Confederazione

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura sostiene e sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Unità federale per la filiera alimentare.

² La Confederazione, con il consenso del gestore, può mettere a disposizione per controlli di diritto privato i dati necessari riguardanti controlli di diritto pubblico.

Art. 10 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 14 novembre 2007¹⁹ sul coordinamento dei controlli è abrogata.

² La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 11 Disposizione transitoria

L'intervallo tra i controlli di base, svolti in virtù delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere c–e, è ridotto progressivamente nello spazio di due anni. Al più tardi il 1° gennaio 2014 esso coincide con gli intervalli massimi fissati nell'allegato 1.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁹ RU 2007 6167, 2008 5871, 2010 5019

Allegato 1
(art. 3 cpv. 1)

Intervallo massimo tra i controlli di base

Il controllo di base deve essere svolto entro la fine dell'anno civile in cui ha termine l'intervallo massimo.

Settore	Ordinanza	Intervallo massimo tra i controlli di base
Settori concernenti la sicurezza alimentare e la protezione degli animali		
Igiene nella produzione primaria vegetale	Ordinanza del 23 novembre 2005 ²⁰ concernente la produzione primaria	4 anni
Igiene nella produzione primaria animale (senza produzione lattiera)	Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria	4 anni
Igiene nella produzione lattiera	Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria Ordinanza del 20 ottobre 2010 ²¹ sul controllo del latte	4 anni
Medicamenti veterinari	Ordinanza del 18 agosto 2004 ²² sui medicamenti veterinari	4 anni
Salute animale ed epizoozie	Ordinanza del 27 giugno 1995 ²³ sulle epizoozie	4 anni
Traffico di animali	Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 ²⁴	4 anni
Protezione degli animali	Ordinanza del 23 aprile 2008 ²⁵ sulla protezione degli animali Ordinanza del 7 dicembre 1998 ²⁶ sui pagamenti diretti	4 anni

20 RS 916.020

21 RS 916.351.0

22 RS 812.212.27

23 RS 916.401

24 RS 916.404

25 RS 455.1

26 RS 910.13

Settore	Ordinanza	Intervallo massimo tra i controlli di base
Altri settori		
Protezione delle acque	Ordinanza del 28 ottobre 1998 ²⁷ sulla protezione delle acque	4 anni
Dati relativi alla struttura	Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti	12 anni
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (senza protezione degli animali) Compensazione ecologica Produzione estensiva di cereali e colza Programmi etologici	Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti	4 anni
Contributi d'estivazione	Ordinanza del 14 novembre 2007 ²⁸ sui contributi d'estivazione	12 anni
Contributi nella campicoltura	Ordinanza del 7 dicembre 1998 ²⁹ sui contributi nella campicoltura	4 anni
Stabulazione fissa dei cavalli della razza delle Franches Montagnes	Ordinanza del 14 novembre 2007 ³⁰ sull'allevamento di animali	4 anni

²⁷ RS **814.201**

²⁸ RS **910.133**

²⁹ RS **910.17**

³⁰ RS **916.310**

Allegato 2
(art. 10 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 2008³¹ sulla protezione degli animali

Art. 213 Aziende agricole detentrici di animali

¹ Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le detenzioni di bovini, lama, alpaca, equini, suini, caprini, ovini, conigli e volatili domestici siano controllate.

² La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011³² sul coordinamento dei controlli.

³ Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell'UFV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure disposte.

⁴ Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i risultati dei controlli ufficiali eseguiti negli effettivi degli animali da reddito siano inseriti nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a LFE³³.

⁵ Un'organizzazione privata può essere incaricata di svolgere controlli unicamente se è accreditata secondo la norma europea ISO/IEC 17020³⁴ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996³⁵ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

2. Ordinanza del 18 agosto 2004³⁶ sui medicinali veterinari

Art. 30 cpv. 1, frase introduttiva, e 2 lett. c

¹ I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e per l'esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:

² Essi possono in particolare:

- c. prescrivere, in casi singoli, visite all'azienda supplementari a quelle previste nella convenzione Mvet, se nel quadro di controlli vengono constatati difetti che mettono in pericolo la sicurezza alimentare o la salute degli animali;

³¹ RS 455.1

³² RS 910.15

³³ RS 916.40

³⁴ Il testo di questa norma è ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

³⁵ RS 946.512

³⁶ RS 812.212.27

Art. 31 Frequenza e delega dei controlli

¹ Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicamenti per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni.

² Controlli supplementari sono svolti in funzione dei rischi.

³ La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo delle aziende di produzione primaria sono retti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011³⁷ sul coordinamento dei controlli.

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020³⁸ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996³⁹ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

Art. 34 Requisiti posti agli organi di controllo

¹ Gli organi di controllo incaricati di eseguire controlli in virtù della presente ordinanza devono disporre di un sistema di gestione della qualità secondo norme internazionali riconosciute ed essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁴⁰ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

² I singoli controllori devono disporre, nel loro settore specifico, di una qualifica sufficiente e di esperienza; devono inoltre perfezionarsi costantemente.

³ I controllori devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968⁴¹ sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.

3. Ordinanza del 7 dicembre 1998⁴² sui pagamenti diretti*Art. 66 cpv. 4 lett. a*

⁴ I Cantoni dispongono affinché:

- a. la frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo siano retti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴³ sul coordinamento dei controlli.

³⁷ RS 910.15

³⁸ Il testo di questa norma è ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

³⁹ RS 946.512

⁴⁰ RS 946.512

⁴¹ RS 172.021

⁴² RS 910.13

⁴³ RS 910.15

4. Ordinanza del 14 novembre 2007⁴⁴ sui contributi d'estivazione

Art. 24 cpv. 4

⁴ La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴⁵ sul coordinamento dei controlli.

5. Ordinanza del 7 dicembre 2007⁴⁶ sui contributi nella campicoltura

Art. 7 cpv. 2

² La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴⁷ sul coordinamento dei controlli.

6. Ordinanza del 23 novembre 2005⁴⁸ concernente la produzione primaria

Art. 3 cpv. 2 lett. b

² L'obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che:

- b. non hanno diritto al versamento di pagamenti diretti conformemente all'articolo 18 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁹ sui pagamenti diretti e non devono essere registrate conformemente all'articolo 7 o 18a dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁵⁰ sulle epizootie.

Art. 8 Esigenze relative ai controlli

¹ La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011⁵¹ sul coordinamento dei controlli.

² I controllori devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968⁵² sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.

³ I servizi cantonali competenti ordinano misure adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza.

44 RS 910.133

45 RS 910.15

46 RS 910.17

47 RS 910.15

48 RS 916.020

49 RS 910.13

50 RS 916.401

51 RS 910.15

52 RS 172.021

7. Ordinanza del 14 novembre 2007⁵³ sull'allevamento di animali

Art. 15 cpv. 5

⁵ La Federazione svizzera d'allevamento della razza delle Franches Montagnes decide, su domanda, del diritto ai contributi e versa il relativo importo all'allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi entro 30 giorni lavorativi. Per i controlli, la Federazione può far capo ai Cantoni o alle organizzazioni designate dai Cantoni; in tal caso il controllo è retto dall'ordinanza del 26 ottobre 2011⁵⁴ sul coordinamento dei controlli.

Art. 30 cpv. 6

⁶ L'UFAG sorveglia l'attività delle organizzazioni di allevamento ed esegue controlli per campionatura al confine.

8. Ordinanza del 20 ottobre 2010⁵⁵ sul controllo del latte

Art. 14 cpv. 4 e 5

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020⁵⁶ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁵⁷ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

⁵ La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011⁵⁸ sul coordinamento dei controlli.

53 RS **916.310**

54 RS **910.15**

55 RS **916.351.0**

56 Il testo di questa norma è ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

57 RS **946.512**

58 RS **910.15**

9. Ordinanza del 7 dicembre 1998⁵⁹ sui dati agricoli

Art. 2 cpv. 1 lett. g

¹ I Cantoni rilevano i dati:

- g. relativi ai controlli di singole aziende, rilevati nel quadro dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁶⁰ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, e i risultati relativi a questi controlli. D'intesa con i Cantoni e con i servizi direttamente interessati, l'Ufficio federale definisce il grado di dettaglio dei dati relativi ai controlli e dei risultati dei controlli di cui nell'allegato 2, numero XXII.

⁵⁹ RS 919.117.71

⁶⁰ RS 910.15

